

REGOLAMENTO

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA "MICROBIOME RESEARCH HUB"

Art. 1 - Costituzione del Centro

Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto di Ateneo e dell' art. 2 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari", il Centro Interdipartimentale di Ricerca per il Microbiota/Microbioma "Microbiome Research Hub" (in prosieguo indicato come "CENTRO MRH"). In particolare il Centro si configura come un Centro interdipartimentale di ricerca di cui al DPR 382/80, finalizzato a svolgere attività di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgono più Dipartimenti dell'Università secondo quanto riportato al comma paragrafo 2.1 del citato Regolamento di Ateneo.

Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi, gestionali, finanziari delle attività del Centro Microbiome Research Hub.

Art. 2 - Ambiti e obiettivi di ricerca

Il Centro ha la finalità principale di realizzare, in un contesto regolato da buone pratiche di laboratorio, progetti di ricerca, ricerca industriale e pre-competitiva integrando e coordinando in specifici ambiti, le attività di ricerca dei gruppi operanti presso i Dipartimenti afferenti.

Il CENTRO MRH ha come finalità la promozione ed il coordinamento di attività di ricerca relative al settore del Microbiota/Microbioma mediante un approccio multidisciplinare e multi-omico finalizzato allo studio delle seguenti tematiche:

- a) Microbiota/Microbioma ed organismo umano
- b) Microbiota/Microbioma ed animali di compagnia e di allevamento

Il CENTRO MRH si propone di mettere in relazione dinamica fra loro competenze multidisciplinari afferenti lo studio di tematiche scientifiche, collegate al tema del Microbiota, di natura microbiologica, biologica, nutrizionale e medica.

Il CENTRO MRH si propone inoltre di facilitare l'accesso a finanziamenti, sia pubblici che privati, e, più in generale, di stimolare attività di fund raising.

Il CENTRO MRH contribuirà alla didattica, alla disseminazione ed alla divulgazione scientifica nel settore del Microbiota/Microbioma in cooperazione con le competenti strutture dell'Ateneo.

Il Centro si impegna a perseguire le proprie finalità istituzionali con personale, risorse finanziarie e spazi conferiti al Centro dai Dipartimenti partecipanti e da singoli Ricercatori* aderenti, nonché con personale e risorse finanziarie derivanti dall'attività del Centro stesso.

I Dipartimenti mettono a disposizione del Centro strumentazioni e laboratori, su richiesta dei Componenti dei Dipartimenti stessi che partecipano al Centro, e previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento coinvolto. Le spese di funzionamento delle strumentazioni e laboratori per la parte riconducibile alle attività del Centro sono a carico del Centro stesso. Le strumentazioni messe a disposizione dai Dipartimenti potranno essere trasferite in carico al Centro, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento cui la strumentazione afferisce e del Consiglio del CENTRO MRH. Le spese di funzionamento sono a carico del Centro.

Di norma i rapporti con strutture e istituzioni interessate alle attività del Centro vengono regolamentati tramite apposita convenzione.

* Ai fini del presente Regolamento, con il termine "Ricercatori" si intendono i Professori, e i Ricercatori dell'Università degli Studi di Parma.

Art. 3 - Strutture di Ateneo partecipanti al Centro e componenti del Centro

Partecipano al Centro i sottoelencati Dipartimenti:

- 1) Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale
- 2) Dipartimento di Medicina e Chirurgia
- 3) Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie
- 4) Dipartimento degli Alimenti e del Farmaco

Possono aderire al Centro altri Dipartimenti interessati alle finalità ed alle attività di ricerca proprie del Centro medesimo. La richiesta di adesione dovrà essere approvata dall'Organo di Governo della struttura interessata, con delibera che indichi i nominativi dei docenti che intendono aderire al Centro e le risorse messe a disposizione del Centro stesso e, successivamente, inviata al Direttore affinché la sottoponga all'esame del Consiglio del Centro, che si pronuncerà in merito. La delibera adottata sarà comunicata al Rettore a cura del Direttore del Centro. La nuova adesione sarà efficace una volta deliberata dagli organi competenti dell'Università degli Studi di Parma.

Ciascun Dipartimento aderente può recedere dal Centro, secondo le procedure previste dal "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari". In caso di recesso di uno dei Dipartimenti aderenti si applica l'art. 16 del medesimo Regolamento.

Sono componenti del Centro singoli docenti (professori e ricercatori) afferenti ai Dipartimenti partecipanti, le cui attività rientrano nell'ambito dello studio del microbiota/microbioma e che hanno richiesto l'adesione al Centro.

Il profilo scientifico dei docenti che partecipano al CENTRO MRH dovrà garantire la multidisciplinarietà dello stesso.

I docenti componenti del CENTRO MRH sono indicati nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Art. 4 - Autonomia finanziaria ed amministrativa

Il Centro ha autonomia finanziaria ed amministrativa nell'ambito della normativa vigente.

Art. 5 - Durata

Il Centro ha una durata di tre anni e può essere rinnovato per uguale periodo con richiesta al Consiglio di Amministrazione deliberata dal Consiglio del Centro secondo quanto disposto dall'art. 5 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari".

Il CENTRO MRH può essere disattivato secondo le procedure previste dal medesimo Regolamento (art. 1, commi 7-8).

Art. 6 - Sede

Il Centro ha sede operativa ed amministrativa presso i locali elencati nell'allegato 2.

Art. 7 - Risorse finanziarie

Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:

- fondi stanziati dai Dipartimenti partecipanti al Centro o contributi dell'Ateneo;
- fondi di ricerca derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi che abbiano come specifico riferimento, o contenuto, la ricerca di base, applicata, industriale e precompetitiva;
- fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;
- quote di spettanza di prestazioni a pagamento e di contratti e convenzioni con Soggetti Pubblici e Privati per attività di ricerca e consulenza.

Compatibilmente con le specifiche regole di rendicontazione, il 10% dei finanziamenti o contributi ricevuti viene destinato al sostegno di attività di ricerca del CENTRO MRH ritenute di particolare interesse da parte del Comitato Scientifico.

Art. 8 – Personale e attrezzature

Il CENTRO MRH potrà avvalersi di personale, strutture ed attrezzature messi a disposizione dai Dipartimenti aderenti.

In particolare, il Centro può avvalersi, anche temporaneamente, di personale tecnico ed amministrativo già operante presso i Dipartimenti partecipanti che può essere assegnato, anche con attività a tempo parziale, a prestare la propria attività presso il Centro, con delibera dei Consigli di Dipartimento coinvolti e previo assenso dei soggetti interessati.

Il responsabile/coordinatore Amministrativo riferisce sotto il profilo gerarchico-funzionale, per le attività svolte a favore del Centro, al Direttore del CENTRO MRH, fatte salve le funzioni e gli obblighi derivanti dall'afferenza al Dipartimento di assegnazione.

Il Centro MRH può avvalersi di personale assunto a tempo determinato per la realizzazione di specifici progetti con onere finanziario a carico del Centro stesso.

Al Centro può inoltre afferire personale delle Aree tecnico scientifiche che presta attività di supporto alla ricerca scientifica.

Il Centro potrà acquistare materiale inventariabile che verrà preso in carico secondo le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo.

Art. 9 – Domande di partecipazione e revoca

Le domande di partecipazione al Centro da parte di Docenti dell'Università degli Studi di Parma dovranno essere presentate al Direttore del Centro. L'accoglimento delle domande sarà deciso dal Consiglio del Centro sulla base della congruità con le finalità del Centro stesso dell'attività di ricerca del richiedente e dei progetti di ricerca che il richiedente intende svolgere.

Il Direttore comunicherà al Direttore del Dipartimento di afferenza e al Rettore l'accoglimento della richiesta di partecipazione e provvederà all'aggiornamento dell'Allegato 1.

Possono richiedere la partecipazione al CENTRO MRH Studiosi o Esperti, anche esterni all'Università degli Studi di Parma, con documentate competenze nell'ambito dello studio del microbiota/microbioma. Le richieste di partecipazione, corredate da una lettera di presentazione da parte di almeno uno dei Docenti dell'Università degli Studi di Parma partecipanti al CENTRO MRH, devono essere presentate al Direttore.

I componenti del Centro possono richiedere la revoca della partecipazione al Centro, tramite comunicazione scritta al Direttore del Centro. La revoca diviene effettiva dalla presa d'atto da parte del Consiglio del Centro.

Art.10-Organi del Centro

Sono organi del CENTRO MRH: il Consiglio, il Comitato Scientifico e il Direttore.

Art.8- Consiglio del Centro

Il Consiglio del CENTRO MRH è costituito dai componenti del Centro (Allegato 1).

Il Consiglio è presieduto dal Direttore.

Il Consiglio del Centro:

1. elegge il Direttore del Centro;

2. propone i membri del Comitato Scientifico per la nomina da parte del Rettore;
3. approva le modifiche di Regolamento;
4. indica le linee generali dell'attività del Centro all'inizio di ogni anno;
5. esamina ed approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale predisposto dal Direttore del Centro, valutando il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e identificando le eventuali misure correttive;
6. approva il programma annuale delle attività e la proposta di budget, predisposta dal Direttore coadiuvato dal Comitato Scientifico;
7. approva le forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati che intendono partecipare alle attività del Centro;
8. approva le richieste di finanziamento, gli accordi di collaborazioni, nonché i contratti e le convenzioni da stipulare con Enti pubblici e/o con privati verificandone la possibilità di svolgimento e la congruità con le finalità istituzionali limitatamente a quanto stabilito dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con enti terzi;

Inoltre delibera la proposta di rinnovo o di scioglimento del Centro stesso. In questo caso la deliberazione è assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Il Consiglio del Centro delibera infine sulle richieste di adesione con maggioranza qualificata di non meno dei due terzi, motivandone, in caso di mancato accoglimento, le ragioni.

Spetta inoltre al Consiglio del Centro: approvare le proposte di conferimento di incarichi per prestazioni professionali a soggetti estranei al Centro; approvare le spese superiori ai limiti di quelle in economia fissati nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio saranno svolte da un componente del Consiglio del Centro nominato dal Direttore.

In caso di incompatibilità per un oggetto specifico in cui è interessato il Segretario verbalizzante, questi è sostituito da un membro del Consiglio del Centro, designato dal Direttore, che assume le funzioni di segretario verbalizzante per questo specifico oggetto. La sostituzione deve essere riportata in verbale.

Art. 12 - Riunioni del Consiglio del Centro

Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno due volte all'anno: entro il 31 marzo per l'approvazione della relazione annuale delle attività svolte; entro il 15 dicembre per l'approvazione del piano annuale delle ricerche. Inoltre, il Consiglio può essere convocato dal Direttore in via ordinaria quando se ne presenti la necessità.

Su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei membri del Consiglio il Direttore convoca il Consiglio in via straordinaria.

Per la validità delle riunioni è necessario che la convocazione sia avvenuta per comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica, indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno dell'adunanza a tutti i membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza e che intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto calcolata al netto degli assenti giustificati. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 13 - Verbale delle riunioni del Consiglio del Centro

Il Segretario del Consiglio redige il verbale provvisorio delle riunioni. Le parti di verbale contenenti delibere che devono entrare in vigore prima della seduta successiva sono presentate per l'approvazione da parte del Consiglio seduta stante in chiusura della seduta. Il verbale diviene definitivo con l'approvazione da parte del Consiglio nella successiva riunione.

Art. 14 - Votazioni del Consiglio del Centro

Le proposte e le mozioni, che devono essere presentate per iscritto e formulate in forma affermativa, sono approvate quando il numero dei voti favorevoli sia maggiore della somma dei voti contrari ed astenuti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Le votazioni avvengono in via ordinaria per alzata di mano. Si ricorre obbligatoriamente al voto segreto quando l'argomento tratti questioni concernenti le persone.

Art.15-Comitato Scientifico del Centro

Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore del Centro, che lo presiede, e da sei membri proposti dal Consiglio del Centro e nominati dal Rettore con apposito Decreto.

Il Comitato Scientifico può invitare studiosi ed esperti nazionali ed internazionali delle materie di interesse del Centro, oltre a quelli già aderenti al Centro, a partecipare ad una o più riunioni del Comitato.

Il Direttore convoca il Comitato Scientifico di norma ogni tre mesi e quando non meno di un terzo dei membri ne faccia richiesta motivata.

Il Comitato Scientifico:

- coadiuva il Direttore nella formulazione del programma annuale delle attività e nella redazione del rapporto annuale di attività;

- formula proposte sulle forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati nazionali ed internazionali che intendono partecipare alle attività del Centro.

Il Direttore può richiedere il parere preventivo del Comitato Scientifico prima di sottoporre al Consiglio proposte di deliberazione, con particolare riguardo all'adesione di nuovi Dipartimenti o di partecipazione di nuovi componenti.

Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 16- Direttore del Centro

Il Direttore del CENTRO MRH viene eletto dal Consiglio fra i Docenti dell'Università degli Studi di Parma componenti del Centro secondo le modalità previste dal Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri e viene nominato con Decreto Rettorale.

Il Direttore resta in carica cinque anni e può essere rieletto non più di una volta consecutivamente.

Il Direttore del Centro nomina un Vice Direttore tra i professori e ricercatori componenti del Comitato Scientifico. Se l'assenza o l'impedimento si prolungano per oltre quattro mesi, il Direttore decade. Il Vice Direttore scade dall'ufficio assieme al Direttore che l'ha nominato.

In caso di cessazione anticipata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri.

Il Direttore del Centro svolge attività di sovrintendenza e coordinamento del Centro, curando l'attuazione dei deliberati del Consiglio. Il Direttore è responsabile della gestione e organizzazione amministrativa del Centro. Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio, promuove le attività del Centro,

tiene i rapporti con gli Organi Accademici e con l'Amministrazione universitaria, cura l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito del Centro.

In particolare, il Direttore:

- a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
- b) convoca e presiede il Consiglio e il Comitato scientifico del Centro;
- c) predispone e presenta al Consiglio per l'esame e l'approvazione il programma annuale dell'attività del Centro e la proposta di budget;
- d) predispone e presenta al Consiglio per l'esame e l'approvazione la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale nonché una relazione valutativa sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- e) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.
- f) per motivi di urgenza assume, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva;
- g) approva contratti, convenzioni e ratifica le richieste di finanziamento e i contributi di ricerca, verificandone la possibilità di svolgimento e la congruità con le finalità istituzionali limitatamente a quanto stabilito dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con terzi;
- h) mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria amministrazione del Centro.

Per ogni altro compito e attribuzione non esplicitamente previsti da questo articolo si applicano al Direttore, in quanto pertinenti e compatibili con il Regolamento, le disposizioni relative ai compiti ed alle attribuzioni dei Direttori di Dipartimento.

Art.17-Coordinamento amministrativo del Centro

Il Direttore Generale, previo consenso del dipendente, può nominare una unità di personale che svolge le funzioni di Coordinatore/Responsabile Amministrativo del CENTRO MRH.

Il Coordinatore Amministrativo coadiuva il Direttore, il Comitato Scientifico ed il Consiglio nella gestione del CENTRO MRH provvedendo agli adempimenti di carattere amministrativo e contabile.

Art.18-Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro.

a) In caso di disattivazione del CENTRO MRH le strumentazioni, le strutture e le attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti vengono riassegnate agli stessi con deliberazione del Consiglio del Centro, su proposta del Comitato Scientifico.

b) Per quanto concerne le strumentazioni e le risorse acquisite direttamente dal CENTRO MRH, le stesse saranno assegnate con deliberazione del Consiglio del Centro, su proposta del Comitato Scientifico.

Art. 19 Modifica del Regolamento.

Le proposte di modifica o di integrazione del presente regolamento devono essere approvate con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio del Centro.

La delibera di approvazione deve essere inviata a cura del Direttore ai Dipartimenti aderenti ed agli Organi di Ateneo per i provvedimenti di competenza, previsti dal Regolamento per la istituzione e funzionamento dei Centri Universitari.

Art.20-Norme finali e transitorie.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari dell'Università di Parma.